

Alla c.a del Direttore Generale
Tutela Salute e Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale
Avv. Antonio Postiglione
antonio.postiglione@regione.campania.it

Prot. 156 del 30/05/2020

Oggetto: Riscontro Nota DG Postiglione prot. 0228111 del 13/05/2020 relativa ai P.R.I. (progetti riabilitativi individuali) per ripresa attività

Egr Direttore Postiglione,

Le scrivo in riferimento a quanto richiamato in oggetto per segnalarLe una preoccupazione profonda in merito all'organizzazione dei progetti di riabilitazione dei cittadini disabili della Regione Campania.

Con Ordinanza n. 8 del 08/03/2020 al punto 4 si stabiliva quanto segue: *“Dalla data di adozione della presente Ordinanza e fino al 3 aprile 2020, è disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta del tutore o legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza del diritto alla prestazione”*.

Come Associazione accoglievamo molto positivamente questa posizione assunta dal Presidente della Giunta Regionale e altrettanto positivamente abbiamo valutato l'Ordinanza n. 16 del 13/03/2020 e il successivo Decreto Dirigenziale n.83 del 09/04/2020 che recitano rispettivamente:

1. *“La scadenza di tutti i progetti riabilitativi in corso di validità alla data dell'Ordinanza n. 8 dell'08/03/2020 è differita al 30 maggio 2020 qualora vengano a scadenza prima di tale data”*
2. *“...nel caso in cui l'assistito o chi lo rappresenta non aderisce alla proposta del Centro, il progetto individuale è sospeso fino al 30 maggio c.a., senza che questo comporti la dismissione dei trattamenti”*.

La posizione assunta dalla Regione Campania consentiva in questo modo il **riconoscimento di un diritto acquisito**, impossibile da esigere a causa dell'emergenza Covid 19, e il suo differimento ad un tempo di congruità stabilito.

Con sua nota del 13/05/2020 prot. 0228111, nonostante il richiamo ai documenti già citati, stabiliva però una biforcazione di percorso tra coloro il cui progetto di riabilitazione individuale alla data del 30 maggio non è ancora scaduto e gli altri assistiti i cui progetti riabilitativi scadono entro il 30 maggio.

A nostro avviso la biforcazione individuata crea dei percorsi di diversità nell'esigibilità dei diritti acquisiti e, in parte, sconfessa le Ordinanze n. 8 e 16 e lo stesso D.D. 83, generando

confusione tra i pazienti e rischiando di generare lo stesso tipo di confusione per i Distretti Sanitari e le relative U.O.R., nonché per le strutture erogatrici.

Mi preme sottolineare che ci saremmo aspettati una ulteriore dilazione dei tempi di efficacia dei progetti di riabilitazione individuale in quanto, ad oggi, molti dei centri di riabilitazione non hanno ripreso le attività a pieno regime in quanto i Distretti Sanitari di appartenenza dei cittadini post-pongono la rivalutazione ben oltre la data indicata del 15/06 p.v., rendendo di fatto impossibile il riavvio delle stesse procedure riabilitative.

Alla luce di quanto detto, ritengo, inoltre, che l'esigibilità del diritto alla prestazione, garantita dalle Ordinanze 8 e 16 venga sostanzialmente sconfessata dalla nota prot. 0228111, prima ancora della scadenza degli effetti delle stesse Ordinanze Presidenziali.

Si chiede pertanto una rivalutazione della decisione assunta e una estensione ulteriore del periodo di validità del progetto riabilitativo di almeno 30 giorni a far data dal 01/06/2020, evitando che molti cittadini possano ritrovarsi nella condizione di doversi far autorizzare nuovamente prestazioni delle quali non hanno usufruito a causa delle sospensioni temporanee dei servizi dovute all'emergenza Covid19.

Certo di un riscontro porgo i miei più cordiali saluti

Napoli 30/05/2020

